



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. **1562** del **14.04.2020**

ORDINANZA N. 10/20 DEL 14.04.2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI - ATTIVITÀ INDIFFERIBILI CHE DEVONO ESSERE RESE IN PRESENZA DA PERSONALE DEL COMUNE – D.P.C.M. del 10.04.2020.-

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica: "... che può essere definita come pandemia";
- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, in particolarmente nel contenimento dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che l'art. 1 del D.L. n. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020, stabilisce che:

1. *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";*
2. *"Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:*
 - k) *chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;.....*
 - o) *sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe,*

Via Vittorio Veneto 21 - 83050 - San Nicola Baronia (AV)

Tel: +39 082792034 - Fax: +39 082792034 - Email: info@comune.san-nicola-baronia.av.it

Sito internet: www.comune.san-nicola-baronia.av.it

P.IVA: 00722650645



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che "le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- l'art. 3 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che "le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale";
- l'art. 35 del successivo D.L. n. 9/2020 stabilisce che "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";
- in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 6/2020 convertito in Legge n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:
 - a) il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all'art. 1, comma 1, lett. e) che "*si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)*";
 - b) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
 - c) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo:
 - al comma 6 che "*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";
 - all'art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che all'art. 87, commi 1 e 2) prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
- in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
 - a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;
 - b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal D.M. Interno 28 maggio 1993;
- l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- sulla base dell'attuale organigramma dell'Amministrazione Comunale l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza riguarda:
 - a) i servizi pubblici e i servizi strumentali afferenti al funzionamento dell'Amministrazione che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;
 - b) servizi ed attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte;
- alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;
- le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

VISTO lo Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che stabilisce un'ulteriore serie di misure, nonché proroga tutte le misure già disposte con i dispositivi in premessa citati, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo:

ORDINA

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, che proroga le disposizioni impartite l'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

dall'art.87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, nei quali sono individuate, di seguito, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

- Polizia Municipale;
- Servizi di stato civile;
- Servizi di rilascio carte d'identità;
- Servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- Servizi di protezione civile;
- Protocollo Generale;
- Messaggi Notificatori;
- Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, rilascio concessioni autorizzazioni cimiteriali, cremazione, tumulazione ed inumazione delle salme;
- Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.);
- Ricovero dei minori allontanati dal Tribunale dei Minori, minori rinvenuti per strada, nonché MSNA fuggiti dalle strutture.
- Attività analoga a quella prevista per i minori al punto precedente in materia di disabili psichici;
- Attività di supporto agli organi istituzionali, solo quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza);
- Attività dei servizi informativi e tecnologici per l'assistenza tecnica necessaria alle videoconferenze degli organi istituzionali e per la direzione e coordinamento nell'attività di smart working, solo quando si renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
- Servizi di amministrazione generale solo quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
- Attività relative allo svolgimento di procedure di gara, solo quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto e quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza;
- Attività relative alla gestione dei pagamenti, solo quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto e quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza;
- Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità, ecc.), solo quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto e solo quando per tali procedure non siano stati prorogati i termini, o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.
- Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili e/o di somma urgenza, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

-
- Servizi di fognatura e di depurazione;
 - Servizi di illuminazione pubblica, relativamente ad attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica.
 - Servizi di Igiene e sanità pubblica, limitatamente ad attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche.

Art. 2

Le attività non ricomprese nel punto 1, sono realizzate con modalità di lavoro agile (smartworking);

Art. 3

L'individuazione di cui sopra è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6, del DPCM dell'11 Marzo 2020 e ha efficacia con decorrenza immediata e fino al termine dell'emergenza di cui trattasi;

Art. 4

Esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare una persona alla volta nell'ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute;

Art. 5

L'attività di ricevimento del pubblico per i restanti servizi è sospesa fino al termine dell'emergenza sanitaria, fatti salvi provvedimenti di ulteriore proroga emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che i restanti uffici sono contattabili mediante posta elettronica e/o telefonicamente. Tutti i contatti telefonici e le mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale;

Art. 6

Il Segretario comunale ed i titolari di posizione organizzativa devono porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19, garantendo il lavoro agile dei dipendenti loro assegnati ed utilizzando gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle disposizioni di legge adottate in materia;

Art. 7

Il Segretario comunale dovrà assicurare prioritariamente la presenza del personale titolare di posizione organizzativa per le attività che richiedono coordinamento presso la sede di lavoro, in conformità alle indicazioni di cui alla direttiva del Ministro della PA, ferme le attività che possono essere svolte in modalità agile;

Art. 8

Deve essere assicurata adeguata informazione all'utenza relativamente ai servizi di rispettiva competenza;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Art. 9

Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare ed in relazione ai servizi di propria competenza e delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

AVVERTE

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto con decorrenza immediata e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

INFORMA

Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;

IL SINDACO

Moriello Giuseppe

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993